

Le pensioni degli italiani dal 1° gennaio 2008

Giuseppe Rodà *Esperto in materia previdenziale*

Il quadro della disciplina dopo l'approvazione della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che rende operativo il protocollo siglato da Governo e parti sociali il 23 luglio 2007

Pensione di vecchiaia

Giro di vite per i trattamenti pensionistici di vecchiaia. Per questi trattamenti, infatti, per la prima volta viene introdotto il sistema delle «finestre». Lo stabilisce la legge n. 247/2007 (pubblicata sulla G.U. 29 dicembre 2007, n. 301). Cadono nella rete delle finestre, quindi, i soggetti che accedono alle pensioni di vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne con decorrenza entro il 31 dicembre 2011. Va anche notato che il Governo si impegna, nel rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 31 dicembre 2011 la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.

Requisiti

Va subito precisato che la legge 23 agosto 2004, n. 243 non ha arrecato alcuna modifica per la pensione di vecchiaia retributiva ma ha radicalmente cambiato i requisiti per la pensione di vecchiaia contributiva. Si può ottenere la pensione di vecchiaia retributiva su domanda, da presentare preferibilmente alla sede Inps nell'ambito territoriale della quale il richiedente risiede, in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) età pensionabile di 65 anni (uomini) e 60 (donne) dal 1° gennaio 2000 in poi sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani e commercianti);
- 2) risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, anche all'estero;
- 3) possesso di almeno 20 anni di contribuzione dal 1° gennaio 2001 (Dlgs n. 503/1992).

Cessazione dal lavoro dipendente

Questo requisito che si deve verificare per l'ottenimento della pensione di vecchiaia, a partire dal

1° gennaio 1993 (è una novità della riforma Amato - art. 1, Dlgs n. 503 del 30 dicembre 1992), è quello della cessazione dell'attività lavorativa dipendente sia in Italia che all'estero (Inps, circolari n. 76 del 5 marzo 1994 e n. 65 del 6 marzo 1995). Nella circolare n. 97/1995 del Ministero del lavoro è stato precisato che il legislatore, nel condizionare l'ottenimento della pensione di vecchiaia alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente in essere al momento del raggiungimento degli altri requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, ha inteso riferirsi proprio al rapporto di lavoro in essere al momento del raggiungimento di tali altri requisiti. Ciò significa che il diritto a pensione viene conseguito anche nel caso in cui il lavoratore, in possesso dei requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, abbia cessato il rapporto di lavoro e si sia successivamente reimpiegato, anche senza soluzione di continuità, presso altro datore di lavoro. Ovviamente, la cessazione non si verifica quando il reimpiego, senza soluzione di continuità (cioè, al limite, cessazione al 31 dicembre e reimpiego al 1° gennaio dell'anno successivo), avviene presso lo stesso datore di lavoro. Va evidenziato, inoltre, che per la pensione di vecchiaia a carico di una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi non si richiede la cessazione dell'attività lavorativa.

La pensione di vecchiaia contributiva dal 2008 in poi

Si ricorda che questa pensione contributiva è prevista per i neo assunti dal 1° gennaio 1996, privi di contribuzione precedente. L'art. 1 della legge n. 243 del 23 agosto 2004 (non modificata dalla nuova legge n. 247/2007 - protocollo Prodi) stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato (Casse previdenziali dei liberi professionisti):

- elevazione dell'età pensionabile da 57 anni a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne;
- possesso di almeno 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età (conferma della precedente normativa).

La pensione di vecchiaia retributiva

Consistenza della contribuzione al 31.12.1995	Sistema di calcolo	Requisiti minimi contributivi	Età pensionabile
Almeno 18 anni di contribuzione	Calcolo completamente retributivo basato essenzialmente sull'anzianità contribuiti espressa in percentuale commisurata alla retribuzione media annua pensionabile ricavata dalle retribuzioni degli ultimi anni.	Possesso di almeno 20 anni di contribuzione. Bastano anche 15 anni di contribuzione in determinati casi tipo di presenza di autorizzazione ai versamenti volontari o di almeno 15 anni di contribuzione entro il 31.12.1992.	65 anni per gli uomini e 60 per le donne.
Anzianità contributiva inferiore a 18 anni entro il 31.12.1995	Calcolo misto (retributivo per i contributi maturati fino al 31.12.1995 e contributivo per quelli riferiti dal gennaio 1996 in poi).	Minimo contributivo di 20 anni oppure di 15 anni come sopra.	65 anni per gli uomini e 60 anni di età per le donne.

N.B. Occorre anche la cessazione dell'attività lavorativa dipendente, anche all'estero.

Revisione dei coefficienti di trasformazione

Si allungano i tempi per la revisione dei coefficienti di trasformazione, cioè uno dei due elementi considerati essenzialmente per il calcolo contributivo delle pensioni introdotto dalla legge n. 335/1995. L'altro elemento è il montante contributivo individuale. La legge n. 247/2007 prevede, infatti, che con decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) si debba istituire una commissione composta da dieci esperti nominati nella maniera seguente: due dal Ministero del lavoro; due dal Ministero dell'economia; sei dalle Organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con lo specifico compito di verificare e proporre modifiche entro il 31 dicembre 2008 dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995. Il tutto dovrà ruotare, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e delle procedure europee, sui seguenti elementi:

- le dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che attualmente sono rilevanti per i predetti coefficienti di trasformazione;
- il rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività;
- l'incidenza dei percorsi lavorativi, anche per la verifica dell'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse. Occorre anche proporre meccanismi di solidarietà e di garanzia e proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità a un livello non inferiore al 60% con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti.

Va inoltre notato che in fase di prima ridetermina-

zione dei coefficienti di trasformazione la tabella A allegata alla legge n. 335/1995 verrà sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla tabella A aggiornata (Allegato 2 della legge n. 247/2007). Tale aggiornamento dei coefficienti scatta con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Altro dato importante da sottolineare consiste nel fatto che la cadenza temporale per l'applicazione dei coefficienti diventa di 3 anni. Verrà compiuta, però, una verifica decennale sul piano della sostenibilità ed equità del sistema pensionistico con le parti sociali.

Sistema di calcolo contributivo

È opportuno ricordare che il sistema di calcolo contributivo si ha nelle seguenti situazioni:

- per i soggetti neoassunti dal 1° gennaio 1996, sprovvisti di contributi riferiti a periodi precedenti (qui il calcolo è esclusivamente contributivo);
- per i soggetti in possesso al 31 dicembre 1995 di meno di 18 anni di contributi (sistema di calcolo misto: una quota di pensione liquidata con il calcolo «retributivo» relativamente ai contributi maturati fino al 31 dicembre 1995 e un'altra liquidata con il calcolo «contributivo» per i contributi acquisiti dal 1° gennaio 1996).

Per i soggetti, in possesso al 31 dicembre 1995 di almeno 18 anni di contributi, infatti, la pensione viene liquidata interamente con il sistema «retributivo».

Nel caso, però, del possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 può aversi il calcolo interamente contributivo se gli interessati esercitano l'opzione per questo sistema di calcolo. Per l'esercizio di tale opzione il soggetto interessato deve possedere inoltre 15 anni di contributi di cui almeno 5 nel sistema contributivo, decollato dal 1° gennaio 1996.

Allegato 2 - Tabella A
Coefficients di trasformazione con effetto
dal 1° gennaio 2010

Divisori	Età	Valori
22,627	57	4,419%
22,035	58	4,538%
21,441	59	4,664%
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,792	65	5,620%

Tasso di sconto = 1,5%

I criteri di determinazione delle finestre per la pensione di vecchiaia

Le finestre si articoleranno nella maniera seguente per i lavoratori dipendenti che conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2011:

- dal 1° luglio dello stesso anno nel primo trimestre del quale risultano maturati i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia;
- dal 1° ottobre dello stesso anno entro il secondo trimestre del quale risultano raggiunti i requisiti per la pensione di vecchiaia;
- dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello quando i requisiti per la pensione di vecchiaia siano maturati entro il terzo trimestre dell'anno considerato;
- dal 1° aprile dell'anno successivo a quello quando i requisiti per la pensione di vecchiaia risultino raggiunti entro il quarto trimestre dell'anno considerato.

Le finestre dei lavoratori autonomi

Per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, artigiani e commercianti le finestre per la pensione di vecchiaia sono le seguenti:

- dal 1° ottobre dello stesso anno nel primo trimestre del quale risultano raggiunti i previsti requisiti per la pensione di vecchiaia;
- dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel secondo trimestre del quale sono maturati i previsti requisiti per il pensionamento di vecchiaia;
- dal 1° aprile dell'anno successivo a quello nel terzo trimestre del quale risultano raggiunti i previsti requisiti per la pensione di vecchiaia;
- dal 1° luglio dell'anno successivo a quello nel quarto trimestre del quale risultano maturati i previsti requisiti per la pensione di vecchiaia.

Va evidenziato che per il personale del comparto della scuola si applicano le disposizioni contenute nell'art. 59, comma 9, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (unica finestra a settembre di ciascun anno).

Elevazione età media di accesso al pensionamento

Il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 247/2007 uno o più decreti legislativi allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai seguenti regimi:

regimi pensionistici armonizzati secondo quanto stabilito nell'art. 2, commi 22 e 23, legge n. 335/1995;

altri regimi e gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2007, requisiti diversi da quelli vigenti nell'Ago. Vengono compresi i lavoratori e i rispettivi dirigenti di cui all'art 78, comma 23, legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse) e i lavoratori di cui al Dlgs n. 195 del 12 maggio 1995 (procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate) e di cui alla legge n. 1570 del 27 dicembre 1941 (Corpo nazionale dei Vigili del fuoco). Nell'emanazione dei predetti decreti legislativi occorre tener conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività e, in particolare, per le Forze armate e per quelle di Polizia ad ordinamento civile e militare, della specificità dei relativi comparti, della condizione militare e della trasformazione ordinamentale in atto nelle Forze armate.

Pensione di anzianità

La nuova legge n. 247/2007 ha introdotto sostanziali innovazioni sia per quanto riguarda i requisiti per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità che sul piano della determinazione delle finestre nel caso in cui il relativo diritto venga maturato con il minimo contributivo di 40 anni.

Negli schemi elaborati sono sintetizzati i requisiti e le decorrenze delle pensioni di anzianità (meglio note con il termine entrato nel linguaggio comune di «finestre»).

Occorre subito notare che le modifiche alla riforma Maroni riguardano solo quelle legate alla pensione di anzianità nel caso di raggiungimento

Le finestre per i lavoratori dipendenti per la pensione di vecchiaia

Se i lavoratori dipendenti raggiungono i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia	Entro il primo trimestre dell'anno	Decorrenza dal 1° luglio dello stesso anno
	Entro il secondo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° ottobre dello stesso anno
	Entro il terzo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo
	Entro il quarto trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° aprile dell'anno successivo

Le finestre per i lavoratori autonomi per la pensione di vecchiaia

Se i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, lap, artigiani e commercianti) raggiungono i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia	Entro il primo trimestre dell'anno	Decorrenza dal 1° ottobre dello stesso anno
	Entro il secondo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo
	Entro il terzo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° aprile dell'anno successivo
	Entro il quarto trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° luglio dell'anno successivo

dei 40 anni di contribuzione mentre sono rimaste le due previste dalla legge n. 243/2004 negli altri casi.

Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità

Qui la scure governativa ha colpito con notevole rigore con la sostituzione del famoso «scalone» di Maroni con una serie di «scalini».

Lavoratori dipendenti

Il diritto al pensionamento di anzianità per i lavoratori dipendenti privati e pubblici (Inps, Inpdap e così via) scatta nella maniera seguente:

- ☐ per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 con il requisito minimo contributivo di 35 anni e l'età di 58 anni;
- ☐ dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010 con la quota (somma di età anagrafica e anzianità contributiva) 95 con l'età minima di 59 anni, sempre restando fermo il requisito minimo contributivo dei 35 anni;
- ☐ dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota è pari a 96 con l'età anagrafica minima di 60 anni e sempre con il requisito minimo contributivo di 35 anni;
- ☐ dal 2013 la quota sale a 97 con l'età anagrafica minima di 61 anni e sempre con il requisito minimo contributivo di 35 anni;
- ☐ con il minimo contributivo di 40 anni indipendentemente dall'età.

Lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, artigiani e commercianti) la pensione di anzianità si ottiene con i seguenti requisiti:

- ☐ dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 con il requisito minimo contributivo di 35 anni e l'età di 59 anni;
- ☐ dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010 con la quota 96 e l'età anagrafica minima di 60 anni, sempre con il requisito minimo contributivo di 35 anni;
- ☐ dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 con la quota 97 e l'età di 61 anni, sempre con il requisito minimo contributivo di 35 anni;
- ☐ dal 2013 con la quota 98 e l'età anagrafica di 62 anni, sempre con il requisito minimo contributivo di 35 anni;
- ☐ con 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età.

Personale della scuola

Va evidenziato che per il personale del comparto scuola resta fermo, per l'ottenimento della pensione, che la cessazione dal servizio abbia effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista matu-

Allegato 1 - Tabella A

Periodi di riferimento	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'Inps
2008	58 anni di età	59 anni di età
Dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009	58 anni di età	59 anni di età

Allegato 1 - Tabella B

Periodi di riferimento	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'Inps	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	(2) Età anagrafica minima per la maturazione del requisito di colonna (1)	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	(2) Età anagrafica minima per la maturazione del requisito di colonna (2)
Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61
2012	96	60	97	61
Dal 2013	97	61	97	62

Le finestre per i lavoratori dipendenti per la pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione

Se i lavoratori dipendenti raggiungono i 40 anni di contribuzione per il diritto alla pensione di anzianità	Entro il primo trimestre dell'anno	Decorrenza dal 1° luglio dello stesso anno
	Entro il secondo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° ottobre dello stesso anno
	Entro il terzo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo
	Entro il quarto trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° aprile dell'anno successivo

Le finestre per i lavoratori autonomi per la pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione

Se i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, lap, artigiani e commercianti) raggiungono i 40 anni di contribuzione per il diritto alla pensione di anzianità	Entro il primo trimestre dell'anno	Decorrenza dal 1° ottobre dello stesso anno
	Entro il secondo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo
	Entro il terzo trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° aprile dell'anno successivo
	Entro il quarto trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° luglio dell'anno successivo

Le finestre per i lavoratori dipendenti e autonomi per la pensione di anzianità negli altri casi di raggiungimento dei requisiti con esclusione dei 40 anni di contribuzione

Data nella quale si verifica il raggiungimento dei requisiti contributivi e di età di cui all'Allegato 1 alla nuova legge Tabelle A e B	Lavoratori dipendenti (finestre)	Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, colon, mezzadri, lap, artigiani e commercianti) (finestre)	Note
Entro il primo trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo	Si tratta della cadenza delle finestre stabilite dalla legge n. 243/2004 non modificate dalla nuova legge
Entro il secondo trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo	Come sopra
Entro il terzo trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo	1° gennaio del secondo anno successivo alla data di raggiungimento dei requisiti di legge	Come sopra
Entro il quarto trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo	1° gennaio del secondo anno successivo alla data di raggiungimento dei requisiti di legge	Come sopra

razione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno (per il 2009 i requisiti stabiliti per il primo semestre dell'anno).

I benefici pensionistici per gli autorizzati ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007

La nuova legge n. 247/2007 (protocollo Prodi) sostituisce all'art. 1, comma 8, della legge n. 243/2004 le parole «1° marzo 2004» con «20 luglio 2007».

L'art. 1, comma 8, della legge 243 del 23 agosto 2004 prevede che per i soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione ai versamenti volontari della contribuzione anteriormente al 1° marzo 2004 ora 20 luglio 2007), si applicheranno le disposizioni vigenti in materia di pensionamento di anzianità prima della data di entrata in vigore della legge delega. L'Inps (circolare n. 149 dell'11 novembre 2004) ha precisato che per usufruire di questa deroga (applicazione della previgente normativa) occorre che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 29 febbraio 2004 (ora sabato 14 luglio 2007). Non si richiede che l'autorizzato ai versamenti volontari abbia anche effettuato versamenti volontari entro tale data.

Pensione di anzianità: 10 mila lavoratori con le vecchie norme (ora 15.000)

L'art. 1, comma 18, legge 243 del 23 agosto 2004 prevede che le disposizioni vigenti per la pensione di anzianità prima della data di entrata in vigore della legge delega stessa continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari (elevate a 15.000 dalla nuova legge n. 247/2007), con il monitoraggio fatto dall'Inps delle domande di pensione di anzianità presentate, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nei confronti dei seguenti lavoratori:

□ collocati in mobilità (cosiddetta «breve») a favore dei lavoratori del Sud secondo gli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, e successive modificazioni, sulla scorta di accordi sindacali stipulati prima del 1° marzo 2004 e che maturano i relativi requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (art. 7, comma 2, legge n. 223/1991);

□ destinatari dei Fondi di solidarietà di settore (art. 2, comma 28, legge n. 662/1996) per i quali siano già avvenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) del predetto comma 28 dell'art. 2, legge n. 662/1996.

Pensione di anzianità: 5.000 lavoratori beneficiari delle previgenti norme

La nuova legge n. 247/2007 prevede che le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della nuova legge stessa continuano ad applicarsi, nel limite del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità secondo gli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007. Un'altra condizione da osservare è quella che i predetti lavoratori beneficiari devono maturare i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991.

Pensione di anzianità: i benefici legati ai lavori usuranti

Si ampliano le tipologie dei lavori e attività usuranti. La nuova legge n. 247/2007 stabilisce, infatti, che il Governo è delegato ad adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge uno o più decreti legislativi riguardanti i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività i quali potranno ottenere, su domanda, la pensione anticipata con requisiti inferiori a quelli fissati per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Il Governo, nell'emanazione dei decreti legislativi, deve rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

- Un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e comunque non inferiore a 57 anni di età fermi restando il minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza della pensione secondo le modalità contenute nell'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge n. 243/2004 e cioè le finestre della riforma Maroni;
- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale (Lavoro, Bilancio, Sanità e Funzione pubblica);
- lavoratori dipendenti notturni secondo la definizione del decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003. Il lavoro notturno è quello svolto in un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e cioè tra le 22 e le 5 ovvero tra le 23 e le 6 oppure tra le 24 e le 7, prescindendo dalla eventuale maggiorazione retributiva stabilita dalla contrattazione collettiva. In mancanza di discipi-

na contrattuale collettiva viene considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che presta lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi l'anno. Il lavoratore notturno per poter godere del beneficio pensionistico deve aver svolto nel periodo transitorio un minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa e, a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;

□ lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo legato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia. Vengono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiale e al controllo di qualità;

□ conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

I predetti lavoratori (addetti alla linea catena e conducenti di veicoli pesanti) per poter godere del beneficio pensionistico, come per i lavoratori dipendenti notturni, devono possedere, nel periodo transitorio, un minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, mentre, a regime, un periodo pari ad almeno la metà della vita lavorativa.

Occorre anche prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre misure di natura sanzionatoria, nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione, dell'articolazione dell'attività produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro con particolare riguardo alla linea catena e al lavoro notturno. Altra previsione consiste nel fatto che in caso di comunicazioni non veritiere, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 484 del codice penale e di altre ipotesi di reato previste dall'ordinamento, anche concernenti i presupposti del conseguimento dei benefici, scatta l'applicazione di una sanzione fino al 200 per cento delle somme indebitamente corrisposte.

Benefici pensionistici legati all'amianto

Per l'ottenimento dei benefici previdenziali legati alle lavorazioni con esposizione all'amianto di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 27 marzo 1992 e successive modificazioni, sono rite-

nute valide le certificazioni rilasciate dall'Inail ai lavoratori che abbiano presentato domanda all'Istituto medesimo entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro.

Il diritto ai benefici previdenziali per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto di quanto appena detto sopra spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della nuova legge n. 247/2007. Sul piano applicativo si rende necessaria l'emanazione di un decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

Perequazione automatica delle pensioni

La nuova legge n. 247/2007 stabilisce che per il 2008 alle pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo Inps (3.500 euro al mese e cioè il minimo di 443,12 per 8) la rivalutazione automatica, secondo il meccanismo fissato dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998, non è concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a questo limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per il 2008 viene comunque attribuito fino a concorrenza del suindicato limite maggiorato.

Con l'occasione vale la pena di segnalare gli aumenti delle pensioni derivanti dalla perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2008.

La percentuale di aumento per il costo della vita è pari all'1,6% (percentuale fissata in via previsionale dall'Istat contro l'inflazione effettiva che ormai si sta assestando sopra il 3%). Questa percentuale dell'1,6% risulta recepita nel decreto interministeriale (Economia e Lavoro) del 19 novembre 2007. Lo stesso decreto interministeriale del 19 novembre 2007 ha stabilito in via definitiva la variazione in percentuale per il 2007 nella misura del 2% confermando, quindi, quella previsionale già prevista. Il conguaglio per i pensionati, quindi, per il 2007 non ci sarà. Naturalmente la percentuale per il 2007 viene stabilita in via provvisoria per dare la possibilità agli Enti previdenziali di poter provvedere in tempo utile al rinnovo degli importi pensionistici con effetto dal 1° gennaio 2008. Eventuali conguagli potranno essere corrisposti ai pensionati in sede di rinnovo delle pensioni per perequazione automatica relativamente al 2009.

Così l'aumento dei minimi e degli assegni sociali

Decorrenza	Minimi pensionistici mensili per i lavoratori dipendenti e autonomi	Pensioni sociali (importi mensili)	Assegni sociali (importi mensili)
1° gennaio 2008	443,12	326,01	395,59
	(5.760,56 euro annui)	(4.238,13 euro annui)	(5.142,67 euro annui)

N.B. Si tratta di valori stabiliti in via previsionale secondo la percentuale di aumento dell'1,6%.

Così l'aumento per le pensioni superiori al minimo

Decorrenza	Aumento in misura percentuale	Scaglioni mensili di pensione sui quali si applica la percentuale di aumento
1° gennaio 2007	2%	Fino a euro 1.282,74
	1,80%	Oltre euro 1.282,74 e fino a euro 2.137,90
	1,5%	Sulla parte di pensione eccedente euro 2.137,90

Il nuovo importo del trattamento minimo

L'importo mensile lordo, per tredici mensilità, delle pensioni al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti), dal 1° gennaio 2008, è pari a 443,12 euro (nel 2007 l'importo è stato di 436,14 euro).

L'integrazione al minimo costituisce un beneficio che lo Stato, attraverso l'Inps, attribuisce al pensionato in presenza di pensione, liquidata sulla base dei contributi versati, di importo piuttosto basso, al di sotto del cosiddetto «minimo vitale». In questi casi, infatti, l'importo della pensione viene incrementato, cioè integrato, fino a raggiungere una cifra fissata di anno in anno dalla legge.

Per poter godere di questo trattamento minimo occorre non possedere redditi personali e coniugali superiori ai limiti fissati dalla legge. Per le pensioni al minimo con decorrenza anteriore al 1994 si considera solo il reddito personale del pensionato.

Pensioni sociali

L'importo mensile delle pensioni sociali, sempre dal 1° gennaio 2008, è pari a euro 326,01 euro mensili (nel 2007 l'importo è stato di 320,88 euro).

Il nuovo assegno sociale

L'importo mensile lordo, per tredici mensilità, del nuovo assegno sociale introdotto dalla legge n. 335/1995 (riforma Dini), dal 1° gennaio 2008 è di euro 395,59 (nel 2007, 389,36 euro). Tale assegno spetta ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni (uomini e donne), effettivamente

residenti sul territorio italiano, sprovvisti di redditi personali o coniugali nei limiti stabiliti dalla legge.

Il nuovo importo delle pensioni per il costo della vita

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2007, con effetto dal 1° gennaio 2008, è risultata, come già visto, pari a +1,6%, salvo conguaglio da effettuarsi all'atto nel quale scatterà la perequazione per l'anno successivo.

Per le pensioni superiori al trattamento minimo Inps e per tutte le pensioni a carico di un Fondo esclusivo o sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria Ivs (Stato, Inpdap, e così via) la percentuale di aumento per la variazione del costo della vita si applica, secondo l'art. 5, comma 6, Dl n. 81 del 2 luglio 2007, convertito dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007, nella misura del 100%, per il triennio 2008-2010, per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 3 e 5 volte il trattamento minimo Inps sulla base del meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, legge n. 448 del 23 dicembre 1998. Come a dire, quindi, che le regole della perequazione per il 2008 saranno le seguenti:

- 100% dell'indice Istat, cioè la percentuale piena dell'1,6%;
- 75% sulla quota pensionistica mensile eccedente cinque volte l'importo del trattamento minimo Inps e cioè la percentuale dell'1,2%.

Le pensioni di importo fino a 2.180,70 euro mensili usufruiranno, quindi, dell'aumento pieno dell'1,6%, mentre scatterà l'aumento dell'1,2% sugli importi mensili oltre euro 2.180,70.